



Comune di Nurri

Provincia Sud Sardegna

Corso Italia 138 Cod. Fisc. 81000150912 – Partita Iva 00176070910

REGOLAMENTO

NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEL SEGGIO DI GARA PER APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 26.02.2020

Indice

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 – SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE – NOMINA E FUNZIONI

3.1_ SEGGIO DI GARA

3.2_ COMMISSIONE GIUDICATRICE

ART. 4 – NOMINA DEI COMMISSARI

ART. 5 – COMPENSI

ART. 6 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento ed i relativi compensi delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara degli appalti di lavori, servizi e forniture, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione alla luce della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.

2. La predisposizione del presente documento è necessaria ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 in forza del quale *"fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente e ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante"*.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture dell'Ente quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa fino all'istituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del D. Lgs. 50/2016 o dell'art. 37 della L.R. 8/2018 o, successivamente, qualora per qualsiasi motivo non fossero applicabili tali norme. Le disposizioni previste per la nomina del seggio di gara potranno essere utilizzate relativamente alle procedure di gara al prezzo più basso.

2. Fermo restando che ai sensi della vigente normativa la commissione giudicatrice è competente a valutare le offerte sia dal punto di vista tecnico che economico, la stazione appaltante può incaricare la medesima anche del vaglio della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti in gara. In via ordinaria, tuttavia, il compito di vagliare la documentazione amministrativa spetta ad un seggio di gara.

3. Considerato l'obbligo di procedere all'espletamento delle procedure di gara in modalità telematica, la commissione giudicatrice può lavorare con riunioni in modalità virtuale.

ART. 3 – SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE – NOMINA E FUNZIONI

3.1_SEGGIO DI GARA

a) La fase di ammissione degli offerenti è di competenza di un organo amministrativo (seggio di gara o RUP), individuato dal Responsabile di Servizio competente all'espletamento della procedura di gara. Il Seggio di gara è composto come segue: RUP o un dipendente incaricato, di fascia D o C che si avvale di numero un testimone con funzioni di segretario verbalizzante che relaziona in merito alle operazioni di gara e propone l'ammissione.

b) Per la costituzione del seggio di gara non è necessaria una nomina formale, derivando, la sua composizione, dalla struttura organizzativa dell'Ente.

c) La procedura si svolge come segue:

- seduta pubblica/telematica di verifica inventariale della documentazione amministrativa pervenuta, con esame di merito della documentazione amministrativa ;
- qualora si verificasse la necessità di attivare il soccorso istruttorio, gestione del relativo processo in seduta riservata;
- seduta pubblica/telematica di proposta di ammissione/esclusione dei concorrenti.

3.2_COMMISSIONE GIUDICATRICE

a) La commissione giudicatrice è costituita preferibilmente da personale interno dell'Ente. Qualora in organico non siano presenti specifiche professionalità, o ricorrano esigenze oggettive e comprovate, si può fare ricorso a professionalità esterne secondo le modalità indicate nel successivo art. 4.

b) La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento e pertanto dotati delle necessarie competenze per la specifica procedura di gara. Tra i componenti della Commissione è individuato un Presidente, scelto preferibilmente tra il personale titolare di posizione organizzativa, cui dovrà essere conferita apposita delega nel provvedimento di nomina della commissione.

c) I commissari non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura. Nel rispetto dell'art. 77 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

d) Ai componenti della commissione e al segretario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed è richiesta l'assenza di cause di incompatibilità, di conflitto di interessi o di qualsivoglia causa di astensione. Per l'assunzione dell'incarico, pertanto, devono rendere apposita dichiarazione sotto forma di autocertificazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette cause di esclusione. (Certificato carichi pendenti, casellario giudiziale, DURC, ecc.).

e) Per ogni commissione è nominato un segretario individuato tra il personale appartenente alla categoria D o C. Il segretario non è un componente della commissione in quanto privo del diritto di giudizio e di voto e svolge esclusivamente funzioni di verbalizzazione e custodia della documentazione.

f) In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione

o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.

g) La commissione è di supporto al RUP, ove richiesta, relativamente alla verifica sulle offerte anormalmente basse.

h) La commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata, al fine di fornire chiarimenti qualsiasi titolo necessari all'Ente.

i) Ai fini della prevenzione della corruzione il presidente della commissione e/o i singoli commissari segnalano immediatamente all'Autorità e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.

j) La Commissione opera secondo le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e della lex specialis di gara. Alla Commissione è demandato l'intero procedimento di valutazione delle offerte, attribuendo alla stessa la competenza sulla valutazione dei requisiti tecnico-economici delle offerte medesime, al fine di garantire l'unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore.

k) La commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed adotta le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri.

l) L'attività della commissione deve perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, di trasparenza delle procedure, della par condicio e della concorrenza dei partecipanti; la commissione opera con piena autonomia di valutazione rispetto alla stazione appaltante.

m) Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al RUP, sia al personale del Comune che fornirà la necessaria collaborazione.

n) Al termine del procedimento, la Commissione provvede a trasmettere il verbale di gara con relativa aggiudicazione al RUP o al Responsabile di Posizione organizzativa competente che curerà i successivi adempimenti

o) La commissione svolge la propria attività come segue:

- seduta pubblica/telematica di verifica inventariale della documentazione tecnica pervenuta
- sedute riservate/telematiche relative all'esame di merito della documentazione tecnica e di gestione del relativo processo fino all'ammissione/esclusione dell'offerta alla fase

successiva, con espressione del giudizio relativamente alle offerte valide, da pubblicarsi prima dell'accesso alle offerte economiche;

- seduta pubblica/telematica di accesso alle offerte economiche e di verifica della loro regolarità dal punto di vista formale (rispetto della base d'asta, esatte modalità di presentazione dell'offerta, firma, etc.) e proposta di aggiudicazione al RUP.
- sedute riservate relative alle valutazioni sulla congruità delle offerte, ove richiesta dal RUP, previste dalla normativa di settore.

ART. 4 – NOMINA DEI COMMISSARI

1. La commissione giudicatrice è nominata con Determinazione del Responsabile del Servizio che svolge il procedimento di gara. Nella determinazione deve essere indicato se ricorrono i presupposti per la nomina di componenti interni ovvero se sia necessario rivolgersi a personale esterno all'amministrazione

2. L'individuazione e la nomina dei commissari e la costituzione della commissione avvengono dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Il provvedimento di nomina della commissione conferisce anche l'incarico di Presidente ed individua il segretario, che non assume il ruolo di componente della commissione giudicatrice

3. I commissari diversi dal Presidente sono selezionati, di norma, tra i dipendenti dell'Ente con esperienza nel settore cui si riferisce la gara. L'esperienza va valutata in relazione a uno o più dei seguenti elementi: ambito organizzativo di appartenenza, titolo di studio e/o professionali, pregressa esperienza lavorativa sia all'interno che all'esterno dell'amministrazione. A comprova della specifica esperienza, al provvedimento di nomina deve essere allegato il curriculum del dipendente selezionato.

4. La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il dipendente selezionato quale commissario di gara di norma non potrà ricoprire analogo incarico, relativamente ad una nuova procedura di gara, immediatamente successiva alla precedente nomina, volta all'affido di contratto avente medesimo oggetto, salvo casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale dell'Ente avente la specifica esperienza.

5. La partecipazione dei dipendenti alle commissioni di gara è obbligatoria. I membri delle commissioni giudicatrici ed il segretario devono:

- svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del vigente Codice di comportamento
- mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta

6. L'attività di commissario è prioritaria rispetto agli altri compiti di istituto, dev'essere svolta

nei tempi previsti dalle tempistiche di gara (salvo circostanze indipendenti dalla volontà dei commissari) e di essa si dovrà necessariamente tener conto ai fini della valutazione della produttività individuale.

7. Possono essere nominati come componenti della commissione membri esterni all'amministrazione nei seguenti casi:

- accertata carenza in organico di adeguate professionalità, ovvero esse non siano presenti in numero adeguato
- assenza di esperti per lo svolgimento di specifiche valutazioni nella materia oggetto del contratto
- per ragioni attinenti l'elevata complessità tecnica delle valutazioni o altri motivi di opportunità tecnica
- quando gli esperti interni non possano svolgere le funzioni di commissari essendo incompatibili

8. I commissari esterni di norma sono individuati tra i dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici in possesso di adeguate professionalità.

9. Oltre ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, i commissari potranno essere selezionati all'interno delle seguenti categorie, secondo l'ordine di seguito riportato:

1. attingendo dagli elenchi di professionisti con almeno cinque anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti, motivatamente, sulla base del curriculum o per estrazione, nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali, su richiesta della stazione appaltante in relazione alla singola gara
2. qualora sia necessaria la presenza in commissione di professionalità o specializzazioni possedute da soggetti non iscritti in albi professionali o non appartenenti ad ordini o non presenti negli organici di ruolo delle Università operanti sul territorio, mediante indagine di mercato svolta anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici
3. professori universitari scelti, motivatamente, sulla base del curriculum o per estrazione, nell'ambito di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza, su richiesta della stazione appaltante in relazione alla singola gara

10. La comprovata esperienza e professionalità dei soggetti di cui sopra è dimostrata attraverso il possesso dei requisiti previsti ai punti da 2.3 a 2.8 delle Linee Guida ANAC n. 5 approvate con delibera n. 1190 del 16.11.2016

11. L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso qualora dovuto.

12. Il provvedimento di nomina deve essere pubblicato, insieme ai curriculum dei componenti, sul sito web dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, come disposto dall'art. 29 del

D.Lg. 50/2016. La pubblicazione deve essere tempestiva e, in ogni caso, precedente o contestuale all'avvio dei lavori della commissione stessa.

13. I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo.

ART. 5 – COMPENSI

1. Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della Commissione o del Seggio di gara o che svolge le funzioni di segretario della commissione o del seggio di gara, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.

2. Le spese per la commissione giudicatrice devono essere proposte dal RUP, stimate nella relazione propedeutica all'avvio della procedura di gara ed indicate nel quadro economico del lavoro/servizio/fornitura tra le somme a disposizione e quantificate nella determinazione di nomina della Commissione. Non è dovuto alcun rimborso per le sedute svolte in modalità telematica.

3. La determinazione dei compensi dei commissari esterni viene disciplinata come di seguito riportato:

A. PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI, CONCORSO DI PROGETTAZIONE, CONCORSO DI IDEE E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Per l'intero iter della gara è previsto un compenso forfettario che può essere determinato in un importo massimo di €. 6.000,00 comprensivo di eventuale rimborso spese, IRAP e ritenuta d'acconto se dovuta in relazione all'impegno professionale richiesto e dalla tipologia di gara.

Ai fini del contenimento della spesa derivante dal funzionamento delle commissioni è stabilito un tetto massimo per i compensi seguendo la graduazione in funzione del numero delle offerte da esaminare come di seguito riportata:

| Massimo dei compensi per gare fino a 10 concorrenti | Massimo dei compensi per gare fino da 11 a 25 concorrenti | Massimo dei compensi per gare oltre i 25 concorrenti |
|---|---|--|
| €. 2.000,00 | €. 4.000,00 | €. 6.000,00 |

B. PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

Per l'intero iter della gara è previsto un compenso forfettario che può essere determinato in un importo massimo di €. 1.000,00 comprensivo di eventuale rimborso spese, IRAP e ritenuta d'acconto se dovuta in relazione all'impegno professionale richiesto e dalla tipologia di gara.

Ai fini del contenimento della spesa derivante dal funzionamento delle commissioni è stabilito un tetto massimo per i compensi seguendo la graduazione in funzione del numero delle offerte

da esaminare come di seguito riportata:

| Massimo dei compensi per gare fino a 10 concorrenti | Massimo dei compensi per gare fino da 11 a 25 concorrenti | Massimo dei compensi per gare oltre i 25 concorrenti |
|---|---|--|
| €. 300,00 | €. 600,00 | €. 1.000,00 |

ART. 6 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni
2. Nella valutazione delle offerte tecniche la Commissione giudicatrice opera in piena autonomia e valuta il contenuto dell'offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara, ai quali dovrà attenersi scrupolosamente. Non potrà introdurre o fissare nuovi criteri non previsti negli atti di gara.
3. La Commissione di gara redige, per il tramite del segretario, con tempestività e completezza il processo verbale della gara.
4. Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al RUP che al personale dell'Ente.
5. Nel corso dell'ultima riunione la commissione formula una proposta di aggiudicazione che deve, con tutti i verbali delle sedute, essere tempestivamente inviata al RUP o al Responsabile di Servizio competente che curerà gli adempimenti successivi.

ART. 7 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente provvedimento produrrà effetti fino alla data di effettiva operatività dell'Albo di cui all'articolo 78 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Esso, tuttavia, continuerà a trovare applicazione anche a seguito dell'istituzione presso l'ANAC in tutti i casi in cui si procederà alla nomina di uno o più componenti di Commissioni giudicatrici interne all'Ente nell'ambito delle procedure di scelta del contraente:

- di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- di non particolare complessità

ART. 8 – DETERMINAZIONE DI COMPENSI PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI.....

1. Per tutto quanto non disciplinato si rimanda alla normativa vigente in materia, incluse le linee guida ANAC. Tale rinvio è da intendersi in senso dinamico: si applicheranno, ove di rango superiore, le eventuali norme sopravvenute con le quali il presente regolamento risulti in contrasto.